



## Newsletter n.2 del 01.06.2018

### Informazione su:

- A) novità normative e giurisprudenziali più rilevanti intervenute.
- B) Osservatorio della giurisprudenza di merito pratese.
- C) Professione Forense.

## SEZIONE A

Novità normative e giurisprudenziali più rilevanti intervenute

**1) Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54 recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'art., commi 2 e 3, l. n. 161/2007. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 121 del 26 maggio 2018**

Il provvedimento prevede:

1. l'incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;
2. la vigilanza del Presidente della Corte di appello sulle nomine ai predetti incarichi, conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua.

*Il decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*

**2) Il decreto legislativo n. 21 del 1 marzo 2018, recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, co. 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", in vigore dal 6 aprile 2018, dà attuazione ad una delle deleghe contenute nella c.d. Legge Orlando (L. 103/2017), segnatamente a quella relativa all'introduzione del principio della "riserva di codice" nel nostro ordinamento.**

### **1. La riforma**

Tra i criteri direttivi che hanno mosso il Governo nella stesura del decreto di cui trattasi, vi è preliminarmente un'esigenza di razionalizzazione complessiva della normativa penale. L'art. 1, comma 85, lett. q) della legge delega contempla, infatti, l'*"attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni"*, attraverso *"l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale"*. L'intenzione del delegante persegue, dunque, un'esigenza di "riordino" della materia penale, *"ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal legislatore"*; dal canto suo, il legislatore delegato, pertanto, è tenuto ad astenersi da qualsiasi modifica del contenuto e dell'ambito applicativo delle fattispecie penali già vigenti (cfr. Relazione Illustrativa al D.lgs. 21/2018).

Come segnalato nella Relazione Illustrativa al D.lgs. 21/2018, unitamente all'esigenza di razionalizzazione complessiva prospettata dal delegante, l'operato dell'Esecutivo persegue, altresì, una prospettiva di *"diritto penale minimo e essenziale"*, utile a porre un freno alla proliferazione della legislazione penale, rimettendo al centro del sistema il codice penale e ponendo le basi per una futura riduzione dell'area dell'intervento punitivo.

Il principale intervento di riforma è consistito nella traslazione all'interno del codice

penale di numerose fattispecie incriminatrici ed istituti che hanno a “*diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale*”, provenienti da leggi speciali già presenti nell'ordinamento penale. Un ulteriore *restyling* attiene al settore delle circostanze aggravanti e attenuanti, “ritoccate” tanto nella parte generale, quanto in quella speciale. Inoltre, la riforma ha inciso significativamente sulle disposizioni in materia di confisca “allargata”, pur senza intaccarne il profilo contenutistico.

Il decreto in parola si compone di 9 disposizioni: l'art. 1 dispone l'introduzione del principio di “riserva di codice”; gli artt. da 2 a 6 recano le modifiche in materia di tutela della persona (art. 2), ambiente (art. 3), sistema finanziario (art. 4), in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalità di terrorismo e di altri gravi reati (art. 5) e in materia di confisca in casi particolari (art. 6); l'art. 7 contiene, poi, l'elenco delle abrogazioni conseguenti alle disposizioni contenute negli articoli precedenti; l'art. 8 contempla disposizioni di coordinamento e, da ultimo, l'art. 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

## **2. Articolo 1: il principio di “riserva di codice”**

L'articolo 1 del decreto introduce nel codice penale il nuovo art. 3 *bis*, rubricato “*Principio di riserva di codice*”, che incarna la norma di indirizzo, utile a fornire una linea-guida al legislatore penale e, non a caso, inserita nella parte generale del codice. Secondo la novella legislativa - a mente della quale “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia” - le fattispecie di reato devono e dovranno essere allocate esclusivamente all'interno del codice penale o, in alternativa, all'interno di leggi disciplinanti la materia in maniera omogenea e omnicomprensiva (vedi ad es. i c.d. Testi Unici, tra i quali figura il D.P.R. 309/1990 in materia di stupefacenti, che, prevedendo una disciplina completa della materia, non ha, infatti, subito interventi ablativi da parte del decreto in esame).

E' opportuno rilevare, in uno con i redattori della riforma, come la fonte non propriamente costituzionale della suddetta riserva di codice potrà generare problematiche dal punto di vista della gerarchia delle fonti, giacché il Principio sancito nell'art. 3 *bis* c.p. “*costituisce un argine alquanto labile all'espansione poco meditata del diritto penale, trattandosi di norma ordinaria e non di rango costituzionale; ma è pur vero che, inserita nella parte generale del codice penale, si eleva a principio generale di cui il futuro legislatore dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni del suo eventuale mancato rispetto*” (cfr., ancora, Relazione Illustrativa).

## **3. Le fattispecie ricollocate nel codice**

Si è detto come le modifiche operate dal decreto in esame abbiano comportato la trasposizione nel codice penale di numerose figure di reato già previste dalla legislazione speciale, prevedendo, al contempo, a norma dell'art. 7, la correlata abrogazione delle disposizioni altrove previste.

A ben veder, la riforma ha determinato, in certi casi, anche un ampliamento dell'ambito applicativo di fattispecie incriminatrici già presenti nel codice penale, in conseguenza dell'inserimento in esse, quale autonomi titoli di reato o circostanze aggravanti speciali, di fattispecie prima disciplinate dalla normativa speciale. Ad esempio,

l'art. 2 del decreto legislativo dispone, in riforma dell'art. 388 c.p., l'inserimento al secondo comma dell'ipotesi di elusione dell'ordine di protezione ex 342 *ter* c.c. o di altro provvedimento giudiziale adottato in sede civile a tutela del coniuge o del convivente, già previsto dall'art. 6 della L. 154/2001.

Ad ulteriore esempio, l'art. 2 del decreto *de quo* prevede l'introduzione nell'art. 601 c.p. di un terzo e di un quarto comma, che incorporano gli artt. 1152 e 1153 del Codice della Navigazione. In particolare, il nuovo comma 3 contempla un'aggravante nel caso in cui il delitto in questione sia commesso da comandanti o ufficiali di navi nazionali o straniere, mentre il comma 4 commina una pena, seppur attenuata, per i componenti dell'equipaggio della nave nazionale o straniera destinata alla commissione del delitto *de quo*.

Si procede ora ad una schematica analisi delle disposizioni incriminatrici introdotte nel codice penale, tralasciando, per ragione di sintesi, le singole modifiche apportate in seno alle fattispecie già presenti nel codice.

### 3.1. **Articolo 2: "modifiche in materia di tutela della persona"**

Tra le fattispecie criminose che trovano ora, per mezzo della previsione dell'articolo 2 del decreto, specifica disciplina e specifico *nomen iuris* all'interno del codice, compare il nuovo art. 289 *ter* del codice penale, rubricato "*Sequestro di persona a scopo di coazione*": trattasi di una fattispecie criminosa già in precedenza configurata, nei medesimi termini, dall'art. 3 della L. 218/1985.

Di nuovo conio è anche l'art. 570 *bis* c.p., rubricato "*Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio*", che riproduce letteralmente il testo della precedente disposizione di cui all'art. 12 *sexies* della legge "sul divorzio", L. 898/1970.

Da segnalare, tra le modifiche più significative, l'introduzione nel codice penale del nuovo art. 586 *bis*, volto a punire l'"*Utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti*". È proprio con riferimento a tale fattispecie criminosa in materia di *doping*, che i primi commentatori hanno già sollevato alcuni dubbi circa il carattere "neutrale" dell'intervento del legislatore delegato, rilevando come, mentre i primi commi della disposizione *de qua* riproducono fedelmente il contenuto della previgente disciplina contenuta nell'art. 9 della L. 376/2000, i successivi commi sembrano apportare alcune novità sia in punto di elemento soggettivo (facendo riferimento al dolo specifico, prima non contemplato) sia di condotta punibile (criminalizzando una condotta, precedentemente non punita dall'abrogata norma, ossia la condotta di commercio di sostanze idonee a modificare i risultati dei controlli anti-doping).

Il decreto in commento introduce, poi, dopo il Capo I del Titolo XII del Libro II del codice penale, il Capo I *bis*, al cui interno sono state traslate le fattispecie precedentemente contenute negli artt. 17 e 18 della L. 194/1978, inserendo nel codice penale l'art. 593 *bis*, rubricato "*Interruzione colposa di gravidanza*" e l'art. 593 *ter* "*Interruzione di gravidanza non consensuale*".

Nella nuova Sezione I *bis*, inserita all'interno del capo III del Titolo XII del Libro II, dedicata ai "delitti contro l'uguaglianza", è stato inserito l'art. 604 *bis* c.p., che punisce le

condotte di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", contestualmente abrogando l'art. 3 della L. 654/1975. La modifica contempla, inoltre, l'introduzione dell'aggravante della discriminazione razziale, convogliata nell'art. 604 *ter* c.p..

### **3.2. Articolo 3: "modifiche in materia di tutela dell'ambiente"**

L'unica fattispecie in materia di reati ambientali interessata dall'attività di ricollocazione topografica operata dal decreto in esame, è il reato di "Attività organizzata per il traffico di rifiuti", prima previsto dall'art. 260 del Codice dell'ambiente, ossia il D.Lgs. 152/2006, e oggi traslato nel nuovo art. 452 *quaterdecies* c.p.. La ragione della trasposizione della fattispecie di cui *supra* all'interno del codice penale risiede nella sua autonomia rispetto alle altre previste dal Codice dell'ambiente, nonché in considerazione della sua affinità con i delitti di criminalità organizzata.

### **3.3. Articolo 4: "modifiche in materia di tutela del sistema finanziario"**

L'art. 4 del decreto attuativo sancisce, poi, l'introduzione nel codice penale dell'art. 493 *ter*, afferente l'"Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento", cui consegue l'abrogazione del previgente art. 55 comma 5, D.Lgs. 231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio).

E' stata disposta, altresì, l'abrogazione dell'art. 12 *quinquies*, comma 1, del D.L. 306/1992, per effetto della sua allocazione nel codice penale *sub* art. 512 *bis*, mantenendo lo stesso *nomen iuris* di "Trasferimento fraudolento di valori".

## **4. Le modifiche in tema di circostanze del reato**

Come accennato, ulteriore aspetto rilevante del decreto in esame è costituito dalle novità in materia di circostanze aggravanti e attenuanti del reato.

Per quel che attiene la parte generale del codice, l'art. 5 del decreto legislativo trapianta nel nuovo art. 61 *bis* c.p. la "Circostanza aggravante del reato transazionale", prevista finora dall'ormai abrogato art. 4 della L. 146/2006; nell'art. 69 *bis* c.p., sono inseriti i "Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze", in precedenza contemplati dall'art. 7 D.L. 419/1991, afferente una speciale disciplina derogatoria riferita ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) da n. 1) a 6).

Tra le circostanze aggravanti della parte speciale, nell'art. 270 *bis* 1 c.p., di nuovo conio, sono state allocate le circostanze in materia di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, precedentemente disciplinate dall'art. 1 e 4 del D.L. 625/1979.

Premminente rilevanza riveste, altresì, il nuovo art. 416 *bis* 1 c.p., in cui vengono raggruppate, in un'ottica di complessiva razionalizzazione, le varie "Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose", in particolare l'aggravante precedentemente prevista dall'art. 7 del D.L. 152/1992 "del metodo e della finalità mafiosi".

## **5. Le modifiche in materia di "confisca allargata"**

Nell'esaminare lo schema del decreto, occorre soffermarsi, da ultimo, sulle nuove

disposizioni introdotte dall'art. 6, in tema di "confisca allargata". La norma di riferimento è ora l'art. 240 bis c.p., in cui sono disciplinati i casi, i presupposti e le modalità applicative dell'istituto precedentemente previsto dall'art. 12 sexies del D.L. 306/1992.

La disciplina della "confisca allargata" si trova, ad oggi, oltre che nel codice penale, anche nel T.U. in materia di stupefacenti (in cui è rinvenibile un espresso rinvio al predetto art. 240 bis c.p. nel nuovo art. 85 bis) e nel T.U. in materia doganale (il cui richiamo all'art. 240 bis è contenuto nel nuovo comma 5 bis dell'art. 301), nonché nel codice di procedura penale e nelle norme di attuazione.

Il nuovo art. 578 bis c.p.p. disciplina l'istituto in riferimento alla "*Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia e indulto*", mentre gli aspetti squisitamente esecutivi sono previsti nei nuovi commi da 1 quater a 1 sexies dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. – rubricato ora "*Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi in giudizio*" – oltre che nell'art. 183 quater disp. att. c.p.p. – rubricato "*Esecuzione della confisca in casi particolari*".

Ebbene, alla luce della schematica analisi sopra svolta, emerge come la riforma *de qua* abbia operato, effettivamente, una risistemazione organica delle fattispecie incriminatrici e degli istituti sparsi nella legislazione complementare, in un'ottica di razionalizzazione complessiva della normativa penale. Salvo quanto accennato circa la nuova disciplina ex 586 bis c.p. in materia di *doping* – che, di fatto, parrebbe eludere il divieto di modifica del contenuto delle fattispecie penali già vigenti – l'opera del legislatore delegato si è risolta, in effetti, in un mero intervento di *traslazione* qualificata espressamente come "codice-centrica".

**3) La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 910 a 914, L. 205/2017) ha previsto, a tutela dei lavoratori, che a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.**

In particolare i rapporti di lavoro coinvolti sono i seguenti:

- rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 cod. civ., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto: apprendistato, lavoro a chiamata, a tempo determinato, full time, part time, ecc., sono tutti ricompresi nel divieto;
- rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Nell'ambito del divieto vanno considerati anche i compensi corrisposti agli amministratori quando assimilati, ai fini fiscali, al compenso da lavoro dipendente, ovvero certificati da una busta paga;
- contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della 142/2001.

Dal 1° luglio 2018, pertanto, il pagamento della retribuzione dovrà obbligatoriamente avvenire con i seguenti strumenti di pagamento:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Si precisa che l'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Anche gli acconti di stipendio, seppure di modesta entità, devono sottostare alla nuova normativa.

Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo:

i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001;

i rapporti rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dalla norma, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale.

Per quanto riguarda le sanzioni, al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di pagamento delle retribuzioni con gli strumenti previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Si precisa, sul punto, che la firma della busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

L'Ispettorato del lavoro ha inoltre chiarito (nota prot. 4538/2018) che, in considerazione del tenore letterale e della ratio della norma, si deve ritenere che "la violazione in oggetto risulti integrata:

a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;

b) nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell'ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla

busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine".

#### **4) Riforma delle impugnazioni penali D. Lgs. 6 febbraio 2018 n. 11**

La riforma è stata pubblicata in G.U. del 19 febbraio 2018 (Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 di "Riforma delle Impugnazioni Penali") ed è entrato in vigore il 06.03.2018.

Con il D. Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 recante "Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della **legge 23 giugno 2017, n. 103**" è stata attuata la delega della c.d. Riforma Orlando (alla quale qui si rimanda) inerente la disciplina delle impugnazioni.

La normativa è intervenuta sulle regole generali (art. 1), disciplina dei casi di appello (art. 2), appello del pubblico ministero (art. 3), appello incidentale (art. 4) e disciplina dei casi di ricorso per cassazione delle sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace (artt. 5 e 9).

Di seguito si indicano le modifiche più rilevanti.

- **art. 568, co. 4 bis, C.p.p.** – impugnazione del PM, mediante ricorso per cassazione, diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato

- **art. 570, co. 1, c.p.p.; art. 428, co. 1, lett. a)** – il Procuratore Generale, con riferimento all'appello e al ricorso per cassazione della sentenza di non luogo a procedere, potrà impugnare soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento;

- **art. 593-bis c.p.p.** – nei casi consentiti, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale può appellare contro le sentenze del Giudice per le Indagini Preliminari, della Corte d'Assise e del Tribunale; il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento;

- **art. 593, commi 1 e 2, c.p.p.:** le sentenze di proscioglimento e le sentenze di condanna sono appellabili dal PM quando: modificano il titolo del reato; escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale; stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

- **art. 595, commi 1 e 3, c.p.p.:** viene eliminato il potere del PM e delle parti diverse

dall'imputato di proporre appello incidentale.

- **art. 593, commi 1 e 2, c.p.p.:** sono appellabili da parte dell'imputato le sentenze di condanna e le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

- **art. 593, co. 3, c.p.p.; art. 428, co. 3 quater, c.p.p.:** non sono appellabili da parte dell'imputato: le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda; le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa; le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

- **art. 595, commi 1 e 3, c.p.p.:** l'appello incidentale potrà essere proposto dal l'imputato nel termine di quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584 c.p.p.. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti potrà presentare al giudice memorie o richieste scritte mediante deposito in cancelleria.

- **art. 606, co. 2-bis, c.p.p.; art. 39-bis d.lgs. 274/2000:** contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per Cassazione può essere proposto: per i motivi di cui al co. 1, lettere a), b) e c), dunque per esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri (c.d. *eccesso di potere*); per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità, di inutilizzabilità o di decadenza.

#### **5) Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 14914/18; depositata in data 8 giugno 2018**

In tema di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del domicilio digitale, ciascun avvocato deve aver comunicato l'indirizzo PEC al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ai sensi dell'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012.

Per queste ragioni «non è più possibile procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorre altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario»

La notificazione dell'impugnazione eseguita nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha deciso la lite è affetta da nullità, ma non già da inesistenza, essendo quest'ultima configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità.

**6) [DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 2018, N. 36](#)**

**disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b) e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18g00061) (gu n.95 del 24-4-2018) – vigente dal: 9-5-2018.**

**7) [Cass. civ. Sez. Unite Ord., 02/03/2018, n. 4997 \(rv. 647166-02\)- REGIUDICATA CIVILE COSA GIUDICATA CIVILE - Giudicato sulla giurisdizione regolamento di giurisdizione - Giudicato esterno - Rilevanza - Limiti - Fattispecie](#)**

Le sentenze di merito che statuiscono sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, sì da spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la pronuncia sulla giurisdizione, sia pure implicita, si coniughi con una di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza del T.A.R., con la quale era stato dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto dal privato avverso provvedimento comunale di autorizzazione al compimento di opere carrabili, avesse determinato un giudicato esterno implicito sulla giurisdizione, non risultandone l'avvenuto passaggio in giudicato, difettando una statuizione di merito e non essendovi identità delle cause). (Regola giurisdizione).

**8) [Cass. civ. Sez. Unite, 30/03/2018, n. 8042 COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione italiana verso lo straniero MINORI ed EFFETTI CIVILI](#)**

In materia di competenza del Giudice italiano o straniero per le questioni che riguardano l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, al fine di stabilire il foro competente è necessario individuare la residenza abituale del fanciullo, valorizzando "indicatori di natura proiettiva", ad esempio, l'iscrizione all'asilo in un determinato Paese e l'incardinamento nel sistema pediatrico. Altri elementi, quali i periodi non brevi trascorsi dal minore in un altro Paese sono, invece, da considerarsi "recessivi".

SEZIONE B

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DI MERITO PRATESE

## A) DIRITTO CIVILE

### 1. [Sentenza di merito di Prato](#)

SEZIONE C

PROFESSIONE FORENSE

## **9) Circolare del Ministero della Giustizia dell'8 giugno 2018 - DM 15 luglio 2016**

### **CHIARIMENTI IN MERITO ALLA COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI PER SPESE, DIRITTI E ONORARI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.**

La circolare interviene a seguito della segnalazione del CNF alla Direzione generale che, presso alcuni Uffici giudiziari, i crediti liquidati in favore degli avvocati per l'attività svolta nell'ambito di un processo penale come difensori d'ufficio non vengono ammessi alla procedura di compensazione citata, «nell'ipotesi in cui il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (art. 116 d.P.R. n. 115/2002), oppure quando l'assistito è persona irreperibile (art. 117 d.P.R. cit.)».

La circolare chiarisce che la prassi di alcuni Uffici giudiziari è errata: «qualunque credito maturato ai sensi degli artt. 82 ss. del d.P.R. 115/2002 deve poter essere portato a compensazione, e dunque anche quelli che derivino dall'attività del difensore d'ufficio in ogni caso e senza necessità del previo tentativo di recupero, indipendentemente dalla circostanza che il difensore abbia tentato il recupero dei crediti o che l'assistito sia o meno irreperibile».

## **10) AVVOCATO Onorari Cass. civ. Sez. Unite, 23/02/2018, n. 4485**

### **(procedimento sommario per il pagamento e opposizione a decreto ingiuntivo)**

A seguito dell'introduzione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis e segg. c.p.c., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis e segg. c.p.c. ed è disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art. 14 e con il penultimo comma dell'art. 702 ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis e segg. c.p.c.

## **12) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE**

### **MODIFICHE DELL'ART. 20 E DEL COMMA 3 DELL'ART. 27**

La delibera di modifica degli articoli 20 e 27 del Codice Deontologico Forense del Consiglio Nazionale Forense è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale in data 13 aprile 2018, all'esito delle procedure di consultazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22 settembre 2017.

Le modifiche entreranno in vigore domani, 12 giugno 2018, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

La modifica dell'art. 20 è opportuna per esplicitare in modo incontestabile, attraverso una diversa formulazione della lettera della norma, avente anche valore interpretativo, il principio della tipicità solo tendenziale del nuovo codice. Ciò a conferma del fatto che nel nuovo ordinamento professionale forense l'illecito - quand'anche non tipizzato da una specifica norma - è comunque disciplinato compiutamente dalla legge professionale e dal codice deontologico.

Si è integrato il terzo comma dell'art. 27 con l'espressa previsione secondo la quale anche la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita costituisce oggetto di un preciso dovere informativo da parte dell'avvocato, secondo quanto previsto del resto dall'art. 1, c. 7, del d.l. n. 132 del 2014 - convertito con modificazioni nella l. n. 162 del 2014 - con il quale è stata, appunto, introdotta la negoziazione assistita. Ciò anche in considerazione della particolare rilevanza di tale procedimento, nel quale il difensore assume un ruolo decisivo per il raggiungimento di una composizione stragiudiziale nell'interesse della parte assistita.

#### **Art. 20 - Responsabilità disciplinare.**

La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 52 lett. c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli artt. 21 e 22 di questo codice."

#### **ART. 27 - Doveri di informazione**

Commi 1 e 2 invariati.

3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

Commi da 4 a 9 invariati.